SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2007, n. **128.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;

Ritenuta la necessità, alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalità di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva disciplinate dal suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 2, lettera *ll)*, dopo il punto *iii)* è aggiunto il seguente: «*iiii)* il compenso spettante al concessionario»;

b) nell'articolo 5, comma 1, dopo le parole «con la legge 8 agosto 2002, n. 178» sono aggiunte le parole: «e dall'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

c) nell'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: «*i)* il compenso spettante al concessionario.»;

d) nell'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, modificate dal presente regolamento, si applicano ai concorsi pronostici indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 393

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attività di giuoco» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1948, n. 118.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1951, n. 173.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 16 *(Giochi)*. — Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.».

— Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2001, n. 100.

— Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2001, n. 249, è il seguente:

«Art. 12 *(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili)*. — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2002, n. 63.

— Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2002, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2001, n. 85.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1999, n. 27.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1998, n. 192, è il seguente:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2003, n. 166.

— Il testo dell'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006, n. 153, è il seguente:

«Art. 38 *(Misure di contrasto del gioco illegale)*. — *(Omissis)*.

2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: "287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111";

(omissis).

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 10 e 16, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Oggetto del regolamento e definizioni)*. — 1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "i19", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;

c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;

d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;

e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;

f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "i19", abbinato al Totocalcio;

g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;

i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;

m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "i19" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;

n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;

o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "i19", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;

p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;

q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;

r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;

t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "i19", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, tre o quattro pronostici, cioè varianti doppie, triple o quadruple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di colonne unitarie derivanti dall'espressione di due pronostici, cioè di una variante doppia, per uno o più degli eventi oggetto del concorso;

u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;

v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "i19", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e riassegnati entrambi alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in man-

canza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;

aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;

bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;

cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;

dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;

ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;

ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;

gg) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entità;

hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;

ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;

ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

i) le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

ii) il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

iii) rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

iiii) il compenso spettante al concessionario;

mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;

nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare pronostici espressi dal partecipante;

oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;

pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;

qq) totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.».

«Art. 5 *(Ripartizione della posta)*. — 1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 *e dall'art. 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, nelle seguenti percentuali:

a) aggio al punto di vendita 8%;

b) montepremi: 50%;

c) imposta unica: 33,84%;

d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;

e) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.».

«Art. 10 *(Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie)*. — 1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:

a) importo totale da versare;

b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui è chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;

c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto *b)*;

d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;

e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;

g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;

h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

i) il compenso spettante al concessionario.

2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera *a)*.».

«Art. 16 *(Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi)*. — 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario, nonché dal saldo settimanale, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 e del saldo settimanale. Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.

2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto n. 179 del 2003, si vedano le note alle premesse.

07G0144

DECRETO 6 agosto 2007, n. **129.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente il regolamento recante norme per la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *b)* punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;

Ritenuta la necessità, alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalità di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi alle scommesse disciplinate dal suddetto decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole «D.M. 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze e, limitatamente alle scommesse a totalizzatore,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed»;

b) nell'articolo 12, comma 3, lettera *c)* le parole «, secondo periodo» sono soppresse;

c) nell'articolo 20, comma 2, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: «*h)* il compenso riconosciuto al concessionario.»;

d) nell'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario è tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole «cadenza bisettimanale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza settimanale».

Art. 2.

1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 392

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attività di giuoco» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1948, n. 118.

— Il testo dell'art. 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 16 *(Giochi)*. — 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) (abrogata);

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º giugno 1998, n. 125.

— Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1999, n. 187.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111, reca: «Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2006, n. 67.

— Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1999, n. 27, è il seguente:

«Art. 4 *(Aliquota)*. — 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:

a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera *o)* del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

b) per le scommesse:

1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006, n. 153, è il seguente:

«Art. 38 *(Misure di contrasto del gioco illegale). — (Omissis).*

2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111»;

(omissis).

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 12, 20 e 26 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Concessionari abilitati)*. — 1. L'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111, ed* ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

2. L'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con riferimento esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale.».

«Art. 12 *(Ripartizione della posta)*. — 1. La posta unitaria di gioco delle scommesse è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133:

a) 57 per cento, come disponibile a vincite;

b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

c) 20 per cento, come imposta unica;

d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;

e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.

3. È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono:

a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera *e)*;

b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote;

c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti di cui all'art. 6, comma 1.

4. Il limite di importo del predetto fondo, nonché la destinazione delle somme eccedenti detto limite, è determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso in cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.

6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

«Art. 20 *(Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie)*. — 1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

c) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto *b)*;

d) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

e) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

f) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;

h) il compenso riconosciuto al concessionario.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera *a)*.».

«Art. 26 *(Rendicontazione contabile)*. — *1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario è tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.*

2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con *cadenza settimanale*, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 24 e 25.

4. Gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto n. 278 del 1999, si vedano le note alle premesse.

07G0145

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2007.

Modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, le scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di disciplinare le modalità di gestione dei conti correnti previsti dall'art. 26, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, per la gestione delle movimentazioni relative ai premi di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto e dei saldi settimanali;

Considerato che occorre stabilire le modalità di gestione dei flussi finanziari delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce del mutato assetto distributivo;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e alle modalità di rendicontazione per la gestione delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) Concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le attività e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

c) Concessione, l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

d) Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana,

e) Incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;

f) Incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

g) Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

I) i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

II) il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

III) le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

IV) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.

TITOLO I

RACCOLTA DEGLI INCASSI E VERSAMENTI

Art. 2.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso della raccolta;

c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;

i) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse e dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 3.

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Il concessionario versa sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilità delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazione rese disponibili da AAMS.

2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del versamento del saldo settimanale, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Art. 4.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. I prelevamenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati sul conto corrente n. 20050 intestato ad AAMS presso la Tesoreria Centrale dello Stato, con imputazione a specifico capitolo di entrata.

2. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa è così ripartita:

a) disponibile a vincite;

b) imposta unica e residuo di cui al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) spese di gestione;

d) fondo speciale di riserva.

Art. 5.

Altri versamenti

1. L'imposta unica dovuta è versata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 6.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modelli SCO.amm.p. e SCO.p - allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS con cadenza settimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente completati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;

b) la contabilità di cui al punto *a)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 7.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo settimanale.

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al versamento del saldo settimanale, nonché di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modello SCO.amm.e., allegato 3) contenete l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto è trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli SCO.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilità bimestrale;

b) la contabilità di cui al punto *a)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 8.

Modalità di pagamento dei rimborsi e delle vincite

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 24 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 395

Allegato 1

Mod.SCO.amm.p.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI

Dal al

c/competenza-residui anno ……………

"Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli"
Reso dal Concessionario: ……………………………………………………………………………… che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.

Vincite e rimborsi			
periodo	*prenotati*	*pagati*	*saldo*
totale bimestri precedenti			
bimestre attuale			
totale			

…………………..., lì ……….……………..

Il Responsabile dei riscontri contabili

Allegato 2

Mod.SCO.p.

Riepilogo delle vincite e dei rimborsi relativi alle

"Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli"

Dal ***al***

Concessionario:

prenotazioni settimanali *dal* *al*		*vincite medie - alte rimborsi* *a*	*vincite e rimborsi pagati* *b*	*saldo vincite e rimborsi* *c = a - b*
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	**€**	**€**	**€**

	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
totali parziali bimestre attuale		€	€	€

		saldi vincite e rimborsi non estinti nei bimestri precedenti	***vincite e rimborsi pagati nel bimestre attuale***	***saldo vincite e rimborsi***
		a	***b***	***c = a - b***
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
totali parziali bimestri precedenti		€	€	€
totale generale liquidato nel bimestre attuale			€	

………., lì ……………

Il Responsabile dei riscontri contabili

Allegato 3

Mod.SCO.amm.e

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

Dal	Al
c/competenza-residui anno ……………	

"Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli"
Reso dal Concessionario: …………………………………………………………………………………   che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.

periodo	riscossioni nette	versamenti al cap. …	debito o credito
totale bimestri precedenti			
bimestre attuale			
totale			

……………………, lì ………………………

Il Responsabile dei riscontri contabili

Allegato 4)

Mod.SCO.r.

Riepilogo delle riscossioni delle "Scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli"

Dal al

Concessionario:

settimana contabile		Unità	incasso complessivo	rimborsi		incasso lordo	aggio punti vendita	vincite pagate dai punti vendita	crediti recuperati o da recuperare	anticipi dei punti vendita da scontare nella settimana riferiti a settimane precedenti			compenso concessionario	incasso netto da versare
dal	al	di scommesse	a	pagati b	prescritti c	d = a - b - c	e = ...% d	f	g	dal	al	importo h	i = ... % d	l = a - b - c - f + g - h - i
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
totali		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€ 0,00	€ 0,00

.........., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

07A07601

DECRETO 8 agosto 2007.

Gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, così come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;

Visto il decreto interdirettoriale del 3 aprile 2003 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre stabilire le modalità di gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce del mutato assetto distributivo;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti, per le attività inerenti i concorsi pronostici su base sportiva, dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel testo del presente decreto, ai termini di cui in appresso viene attribuito il significato riportato affianco di ciascuno di essi:

a) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concorsi pronostici, indica i concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) concessionario, indica l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

d) concessione, indica l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;

e) settimana contabile di riferimento, indica il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;

f) giocata a caratura, indica la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;

g) recupero aggio su concorsi a rimborso, indica l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative a concorsi soggetti a rimborso e prescritti nella settimana contabile di riferimento;

h) incasso totale lordo, indica la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

i) saldo settimanale, indica il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del «recupero aggio su concorsi a rimborso», e le seguenti voci:

I) le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

II) il compenso dei punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

III) i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

IV) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.

j) ricevuta di partecipazione, indica il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;

k) schedina di gioco, indica il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

l) terminale di gioco, indica l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;

m) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva;

n) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, abilitato da AAMS alla commercializzazione dei concorsi pronostici su base sportiva, che gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entità.

TITOLO I
RACCOLTA DEGLI INCASSI E VERSAMENTI

Art. 2.

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Il concessionario versa sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilità delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazione rese disponibili da AAMS.

2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del versamento del saldo settimanale, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Art. 3.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari sono istituiti capitoli di spesa afferenti:

a) montepremi e rimborsi;

b) imposta unica;

c) importi di spettanza di AAMS;

d) importi di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo.

Art. 4.

Altri versamenti

1. I versamenti di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo sono effettuati da AAMS entro la fine di ogni mese, relativamente ai concorsi pronostici chiusi nel mese precedente.

2. L'imposta unica dovuta è versata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi per gli importi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

2. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per importi complessivi uguali a quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

3. In caso di annullamento del concorso i premi precedenti assegnati ai giocatori sono erogati utilizzando la parte del montepremi di competenza del concorso annullato di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dei premi precedenti non coperto dal montepremi del concorso annullato è erogato da AAMS utilizzando le somme, di cui all'art. 1, comma 283, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, destinate alle spese di gestione di spettanza dell'amministrazione stessa.

TITOLO II

ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 6.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite

1. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o soggette a rimborso verificate dal concessionario stesso, effettua il versamento dell'importo complessivo delle ricevute vincenti e/o soggette a rimborso, di importo unitario superiore a 3.000,00 euro.

2. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui al comma 1, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modelli CPS.amm.p. e CPS.p. allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS con cadenza settimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente compilati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;

b) la contabilità di cui al punto *a)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 7.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo settimanale

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al versamento del saldo settimanale, nonché di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modello CPS.amm.e. allegato 3) contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto è trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli CPS.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilità bimestrale;

b) la contabilità di cui al punto *a)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di concorsi pronostici approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 394

Allegato 1

Mod.CPS.amm.p.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI

Dal al

c/competenza-residui anno …………….

"Concorsi pronostici su base sportiva"
Reso dal Concessionario: ……………………………………………………………………………………   *che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.*

Vincite e rimborsi			
periodo	*prenotati*	*pagati*	*saldo*
totale bimestri precedenti			
bimestre attuale			
totale			

…………………..…, lì ………..……………..

Il Responsabile dei riscontri contabili

Allegato 2

Mod.CPS.p.

Riepilogo delle vincite e dei rimborsi relativi ai
"Concorsi pronostici su base sportiva"

Dal ***al***

Concessionario:

prenotazioni settimanali *dal* *al*		*vincite medie - alte rimborsi* *a*		*vincite e rimborsi pagati* *b*		*saldo vincite e rimborsi* *c = a - b*	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	
	m.	€		€		€	
	a.	€		€		€	
	r.	€		€		€	
	tot.	**€**		**€**		**€**	

	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
totali parziali bimestre attuale		€	€	€

	saldi vincite e rimborsi non estinti nei bimestri precedenti		***vincite e rimborsi pagati nel bimestre attuale***	***saldo vincite e rimborsi***
	a		***b***	***c = a - b***
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
	m.	€	€	€
	a.	€	€	€
	r.	€	€	€
	tot.	€	€	€
totali parziali bimestri precedenti		€	€	€
totale generale liquidato nel bimestre attuale			€	

……....., lì …………….

Il Responsabile dei riscontri contabili

Allegato 3

Mod.CPS.amm.e.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

Dal	***Al***
c/competenza-residui anno	

"Concorsi pronostici su base sportiva"
Reso dal Concessionario: .... ***che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.***

periodo	***riscossioni nette***	***versamenti al cap. ...***	***debito o credito***
totale bimestri precedenti			
bimestre attuale			
totale			

....................., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

Allegato 4)

Mod.SCO.r.

Riepilogo delle riscossioni delle "Concorsi pronostici su base sportiva"

Dal al

Concessionario:

settimana contabile		colonne giocate	incasso complessivo	rimborsi		incasso lordo	aggio punti vendita	vincite pagate dai punti vendita	crediti recuperati o da recuperare	anticipi dei punti vendita da scontare nella settimana riferiti a settimane precedenti			compenso concessionario	incasso netto da versare
dal	al		a	pagati b	prescritti c	d = a - b - c	e = ...% d	f	g	dal	al	importo h	i = ... % d	l = a - b - e - f + g - h - i
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€
totali		n.	€	€	€	€	€	€	€			€	€ 0,00	€ 0,00

.........., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

07A07602

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2007.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di psicoterapia del L.A.I.A.M.» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di psicoterapia del L.A.I.A.M.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via Cadlolo, 24 e 90, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 9 unità e, per l'intero corso, a 36 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 20 luglio 2007, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la Scuola si rifà in maniera generica alla tradizione psicoanalitica (sostanzialmente a Freud, senza dare rilievo alcuno agli sviluppi successivi della teoria e della tecnica), traduce in proposta didattica il pensiero del proponente, riassunto in un breve documento, dal quale non si evince alcuna prova del fondamento scientifico della teoria proposta. Ne consegue la totale mancanza di collegamento scientifico e operativo con altre istituzioni o strutture di respiro internazionale. Dal punto di vista organizzativo e della struttura didattica, segnala che la convenzione per il tirocinio è stabilita con un'unica struttura, ed in essa non sono indicate le competenze e le attività;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia del L.A.I.A.M.», con sede in Roma - via Cadlolo, 24 e 90, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07353

DECRETO 2 agosto 2007.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Cagliari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001, con il quale l'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Cagliari da viale Regina Margherita, 56 a via Manno, 14;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 2 maggio 2007, trasmessa con nota prot. n. 206 del 4 maggio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST» abilitato con decreto in data 9 ottobre 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Cagliari da viale Regina Margherita, 56 a via Manno, 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: MASIA

07A07354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 15% L.A.» (amoxicillina).

Con il decreto del 12 luglio 2007 è stata sospesa, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «STABOX 15% L.A.» in tutte le confezioni - A.I.C. n. 103757.

Motivo della sospensione: su richiesta della società titolare.

Entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto le confezioni del medicinale veterinario di cui trattasi devono essere ritirate dal commercio e ne è vietata la somministrazione.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07306

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 109 del 5 giugno 2007 concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2007, a pag. 50, laddove è scritto:

«Oggetto: variazione tipo II: modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale d'imballaggio primario (prodotto sterile) limitatamente alla confezione flacone da 50 ml - A.I.C. 100155062»,

leggasi:

«Oggetto: variazione tipo II: modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale d'imballaggio primario (prodotto sterile)».

07A07307

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 37 del 17 luglio 2007 è stata revocata, su rinuncia della società titolare Intervet International B.V., sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155 - l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali per uso veterinario in tutte le preparazioni e confezioni:

Nobilis Gumboro PBG98 - A.I.C. n. 101872;

Nobivac CE - A.I.C. n. 101875;

Nobivac CE+L - A.I.C. n. 101877;

Nobivac Paramyxo - A.I.C. n. 101930;

Nobivac Vaiolo Colobi - A.I.C. n. 101869;

Candur CEL - A.I.C. n. 100120;

Candur P - A.I.C. n. 100068;

Candurage CEL - A.I.C. n. 101393;

Felirab - A.I.C. n. 101396;

Madivak - A.I.C. n. 101387;

Prevaccinol - A.I.C. n. 101391;

Felidovac PRC - A.I.C. n. 100139;

Nobivac Ppi - A.I.C. n. 100299;

Bovilis IBR Marker spento - A.I.C. n. 102188;

Rhinobovin Marker attenuato - A.I.C. n. 102186;

Bovilis IBR+Pi3 inact - A.I.C. n. 102872.

Con decreto n. 36 del 17 luglio 2007 è stata revocata, su rinuncia della società titolare Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288 - l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali per uso veterinario in tutte le preparazioni e confezioni:

Bio Marek Bivalente - A.I.C. n. 101104;

Marek HVT LYO - A.I.C. n. 100117;

Rabbit Mixo - A.I.C. n. 101109.

07A07308-07A07309

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente la rettifica dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41281 del 3 luglio 2007 il decreto ministeriale n. 40736 del 12 aprile 2007 inerente la ditta Grafiche Milani S.p.a. è rettificato all'art. 1, nella parte relativa all'indicazione del periodo di accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, che deve intedersi dal 27 novembre 2006 al 26 novembre 2008.

07A07443

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41348 del 5 luglio 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 41152 del 13 giugno 2007 limitatamente al periodo 7 giugno 2007 al 6 agosto 2007 della Advanced Digital Media S.p.a. con sede in Palazzago (Bergamo), unità di Palazzago (Bergamo).

07A07444

Provvedimento concernente la rettifica della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41333 del 3 luglio 2007 il decreto direttoriale n. 38567 del 9 maggio 2006 inerente la ditta Appalti e Servizi Notaro & C S.r.l. è rettificato nella parte relativa all'indicazione della riduzione massima dell'orario di lavoro, che deve intendersi da 38 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 2006 al 28 febbraio 2007.

07A07445

Provvedimento di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41282 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 luglio 2007 della Eurogravure S.p.a. con sede in Bergamo unità di Treviglio (Bergamo).

Con decreto n. 41284 del 3 luglio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2007 della Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a. con sede in Palermo, unità di Palermo.

07A07446

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti alcune acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 3360 del 6 luglio 2007 alla Evam S.p.a. avente sede amministrativa e stabilimento di produzione in Canevara, località Prati della Ciocca, nel comune di Massa; codice fiscale n. 00097080451 è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo della captazione denominata «Amorosa 2» per il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Amorosa» alle stesse condizioni delle precedenti autorizzazioni.

Con decreto dirigenziale n. 3431 dell'11 luglio 2007 alla società Sorgente Tesorino S.p.a. avente sede legale in via del Larione 32/A - 50126 Firenze - stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pisa), via Costa al Bagno, 6; partita I.V.A. 00516990470 e codice fiscale 00426230488 è stata concessa l'autorizzazione provvisoria per mesi trentasei all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Tesorino»:

A) Fornitore preforme: IMPET S.r.l., viale Industria, 29 - Bottanuco (Bergamo);

B) Polimeri:

Starlight Universal della Artenius Italia S.p.a.;

Gatronova A 80 della Novatex Ltd;

Tairlin della Vinmar Ltd.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Tesorino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 3542 del 17 luglio 2007 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente sede legale in via Lodovico il Moro, 35 - 20143 Milano - stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze); codice fiscale e partita I.V.A. 0075340158 è stata concessa l'autorizzazione provvisoria per mesi trentasei all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di PET ottenuti da preforme fornite dalla stessa Sanpellegrino S.p.a. (produzione presso gli stabilimenti di San Pellegrino Terme - Bergamo, Cepina Valdisotto - Sondrio, San Giorgio in Bosco - Padova, Garessio - Cuneo e Recoaro Terme - Vicenza), e prodotte a partire dal polimero di PET Aspet 19C prodotto dalla South Asian Petrochem Kolkata (India).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 3359 del 6 luglio 2007 alla Fonte Ilaria S.p.a. avente sede legale in via della Maolina, 93 - 55100 Lucca, stabilimento di produzione in via per Camaiore, 1 - 55060 - Pescaglia (Lucca) - codice fiscale e partita I.V.A. 01799730468, è stata concessa:

1) l'autorizzazione in via definitiva a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Fonte Ilaria» in contenitori ottenuti da preforme prodotte a partire dai polimeri di PET Starlight, Huapet e Sedapet, di cui al decreto dirigenziale n. 1363 del 17 marzo 2004;

2) il rinnovo dell'autorizzazione provvisoria per mesi trentasei a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Fonte Ilaria» in contenitori ottenuti da preforme prodotte a partire dai seguenti polimeri di PET di cui al decreto dirigenziale n. 1363 del 17 marzo 2004:

Cleartuf (ex Caripak), Cleartuf P76, Cleartuf P82 - M&G Polimeri Italia S.p.a.;

Voridian Aqua PET 18696, ex Eastapak Aqua Polimer 20837, Voridian PET 9921W - Voridian Company AG - Switzerland;

Lighter, Lighter C88, Lighter C93 - INCA International S.p.a - Dow. (MT);

Melinar Laser PIus (ex Melinar B90) - Du Pont UK;

Ramapet 30, Ramapet 3OWW - Indorama Synthetics - Jakarta;

Shinpet 5015W - Shinkong Synthetic Fibers Corporation Taipei;

Starlight Grado RB, Starlight Grado E - Aussapol Italia S.p.a. (Pordenone);

Vivypak - Enichem S.p.A.;

Bripet 2000 BST - Brilén S.A. (Espania);

Relpet G5801 - Reliance I.L. (India);

Acelan CPI - Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea);

Polyclear 3300 - KoSa GmbH & Co. KG (Gersthofen, Germania);

Alphapet WG - V.P.I. S.A. (Atene, Grecia);

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al punto 1), la società Fonte Ilaria S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al punto 2), la società Fonte Ilaria S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

07A07310-07A07311-07A07312-07A07313

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-191) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00